

Comune di Matera

N. Protocollo : 0052873/2020

N. Ordinanza : OrdDec00393/2020

**ORDINANZA DIRIGENZIALE**

**SETTORE POLIZIA LOCALE**

**OGGETTO : Regolamentazione ZTL Rioni Sassi (Varchi D'Addozio e Buozzi). Limitazioni al transito dei clienti delle strutture ricettive.**

### IL DIRIGENTE

**Vista** la Deliberazione di G.C. n. 152 del 05.05.2016, con la quale sono state rimodulate le Zone a Traffico Limitato e le Aree Pedonali del Comune di Matera, ai sensi dell'art.7 c. 9 del D.Lgs. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii;

**Visto** il vigente disciplinare per la concessione di speciali autorizzazioni di transito nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato;

**Vista** l'ordinanza dirigenziale n. 133 del 18.04.2019 con cui si apportavano modifiche all'orario di attivazione della ZTL Rioni Sassi;

**Vista** l'ordinanza dirigenziale n. 288 del 18.06.2020 con cui si apportavano ulteriori modifiche all'orario di attivazione della ZTL Rioni Sassi;

**Vista** l'ordinanza dirigenziale n. 331 del 28.07.2020 con cui si è provveduto ad estendere l'orario di attivazione della ZTL Rioni Sassi nel periodo 01 agosto - 30 settembre;

**Preso atto** della nota avente prot. g. n. 0052248/2020 datata 05.08.2020, a firma dell'Assessore alla Mobilità e Trasporti, con la quale è stata rappresentata l'opportunità, per la corrente stagione estiva e comunque fino al 02.11.2020, di inibire in via sperimentale il transito ai veicoli dei clienti delle strutture ricettive all'interno dei Rioni Sassi;

**Valutata** la necessità di interdire l'accesso nei rioni Sassi ai veicoli dei clienti delle strutture ricettive nel periodo sopraindicato, in quanto l'afflusso consistente dei turisti e l'aumento conseguente del parco veicolare circolante, sebbene per le sole operazioni di carico e scarico dei bagagli, creano disturbo e pericolo per gli stessi utenti degli Antichi Rioni;

**Valutata altresì** l'esigenza di salvaguardare, mediante una riduzione dei flussi veicolari, il patrimonio storico e architettonico del nucleo antico del Comune di Matera, già sottoposto a tutela generale e patrimonio dell'umanità UNESCO e comunque, al contempo, di favorire l'accesso pedonale agli esercizi ubicati all'interno dei Rioni Sassi;

**Ritenuto** che le limitazioni al transito nella ZTL Rioni Sassi, al momento debbano avere efficacia temporanea, mentre eventuali modifiche strutturali relative alle facoltà di transito delle singole categorie di utenti debbano essere apportate attraverso una revisione del vigente disciplinare in materia;

**Ritenuto** pertanto di modificare, in via sperimentale, l'accesso alla ZTL dei Rioni Sassi in considerazione delle suddette ragioni, prevedendo l'inibizione del transito ai veicoli dei clienti delle strutture ricettive a partire dal 20 agosto p.v. al 02.11.2020;

**Rilevato** che la ZTL è tesa a tutelare il patrimonio cittadino, limitando di conseguenza il transito veicolare;

**Visti** gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.;

**Visto** il regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/1992;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

## **ORDINA**

per i motivi espressi in premessa in via sperimentale il divieto di transito ai clienti delle strutture ricettive per le operazioni di carico / scarico bagagli, negli orari di attivazione della ZTL Sassi (Varchi D'Addozio e B. Buozi), dal giorno 20 agosto p.v. al 02.11.2020.

E' fatto salvo il transito dei veicoli dei clienti delle strutture ricettive che usufruiscono di posti auto e/o di un garage nella disponibilità delle strutture ricettive ubicate nei Rioni Sassi.

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni a cose o persone cose che potrebbero derivare dall'inosservanza del presente atto.

A norma dell'art. 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è l'Ufficiale di P.L. Ten. Giacomo PATIERNO;

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia trasmessa a mezzo pec, a cura del Comando di Polizia Locale, ai sottoelencati Enti/Interessati:

1. Questura di Matera;
2. Comando Carabinieri Matera;
3. Guardia di Finanza Matera;
4. Comando dei Vigili del Fuoco di Matera;
5. Associazioni di categoria (Confesercenti, Confcommercio, Confapi, CNA, CAM)

Comune di Matera lì, 05/08/2020

IL DIRIGENTE  
PAOLO MILILLO